



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 4.9.2012
COM(2012) 469 final

2012/0230 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare

RELAZIONE

1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

Per motivi tecnologici, geografici e finanziari, la Svizzera riveste un ruolo importante nell'ambito dei programmi europei GNSS (*Global Navigation Satellite Systems*). Essa fornisce infatti tecnologia fondamentale per il programma Galileo. Il presente accordo è diretto a stabilire i principi alla base della cooperazione in generale e i diritti e gli obblighi della Svizzera in settori quali la sicurezza e il controllo delle esportazioni. L'accordo è stato negoziato sulla base delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 29 giugno 2010.

L'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo), concedono ai paesi terzi la possibilità di fornire finanziamenti aggiuntivi ai programmi europei GNSS a norma delle condizioni previste dagli accordi di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'accordo è limitato agli aspetti necessari a permettere una stretta collaborazione con la Svizzera. La costruzione e la gestione di Galileo ed EGNOS, in quanto programmi estesi a tutta l'Unione europea, evidenziano la necessità di adottare impostazioni e metodi di lavoro comuni tra tutti gli Stati membri e alcuni paesi terzi come la Norvegia e la Svizzera. Le regole relative a queste aree devono essere stabilite dai governi e applicate in modo coerente in tutta Europa. La Commissione, in quanto gestore del programma per conto dell'Unione, proprietaria del sistema, deve adottare tutte le misure possibili al fine di garantire la suddetta coerenza. Non farlo significherebbe accrescere i rischi sotto il profilo della sicurezza.

1.2. Contesto generale

Fra i paesi terzi, la Svizzera è sin dagli inizi uno dei partner dell'UE con i quali la cooperazione nell'ambito del programma Galileo è più stretta. Essa ha fornito un contributo politico, tecnico e finanziario a tutte le fasi del programma Galileo in quanto membro dell'Agenzia spaziale europea (ESA) e, da anni a livello informale, delle strutture gestionali UE specifiche di Galileo. Il presente accordo intende formalizzare e approfondire tale stretta integrazione della Svizzera nei programmi europei GNSS. Senza questo accordo vi sarebbe incertezza circa la natura della collaborazione in settori quali la sicurezza, il controllo delle esportazioni, la standardizzazione, la certificazione e lo spettro radio. L'accordo consente inoltre alla UE di fissare dei principi generali, fra cui misure di salvaguardia, in materia di sicurezza e di controllo delle esportazioni.

1.3. Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta

L'accordo allegato regolerà la cooperazione della Svizzera nel quadro del programma Galileo in modo da disciplinare i principi di futura collaborazione e le disposizioni complementari nel campo della sicurezza, della standardizzazione e della certificazione.

1.4. Coerenza con le altre politiche e gli altri obiettivi dell'Unione

La proposta è in linea con la politica di integrazione nei programmi europei GNSS di alcuni paesi terzi membri dell'ESA, che come tali hanno partecipato ai programmi Galileo ed EGNOS sin dal principio. Essa concorre inoltre a conseguire gli obiettivi della Commissione diretti a tutelare gli interessi della UE nelle politiche attinenti alla non proliferazione.

2.

2.1. Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Il comitato speciale del Consiglio, le autorità degli Stati membri e la Svizzera sono stati consultati nell'ambito di riunioni bilaterali sia nella fase delle direttive di negoziato che durante i negoziati. Fra quanti hanno risposto figurano esperti in tecnologia, sicurezza e trasporti degli Stati membri e delle autorità svizzere, dei ministeri degli esteri, della difesa e dell'interno, dell'ESA e delle agenzie spaziali nazionali.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

I suddetti interessati si sono espressi a favore di una piena integrazione della Svizzera nella cooperazione sui programmi europei GNSS e hanno sottolineato l'importanza di includere nel testo dell'accordo aspetti quali la sicurezza e il controllo delle esportazioni.

2.2. Ricorso al parere di esperti

Settori scientifici/di competenza interessati

Tecnologia spaziale/installazioni a terra, sicurezza industriale e pubblica, sicurezza delle informazioni e diritto internazionale/privilegi e immunità.

Metodologia applicata

Riunioni e scambio di informazioni.

Principali organizzazioni/esperti consultati

Ministeri e agenzie spaziali degli Stati membri della UE, ESA, industria spaziale.

Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati

Non è emersa l'esistenza di rischi potenziali gravi con conseguenze irreversibili.

È stato registrato un ampio consenso sui principi di cooperazione previsti nell'accordo e sull'obiettivo di una maggiore integrazione della Svizzera nel programma anche per quanto riguarda diritti e obblighi corrispondenti.

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Le conclusioni degli esperti non sono state rese pubbliche.

2.3. Valutazione dell'impatto

L'azione è diretta ad assicurare un ampio coinvolgimento della Svizzera nelle fasi di costruzione e di operatività dei programmi Galileo ed EGNOS. Queste due iniziative contengono importanti componenti industriali, economiche e strategiche. La gestione dei programmi europei GNSS è stata modificata con il regolamento (CE) n. 683/2008, che prevede il passaggio da un partenariato pubblico-privato a programmi gestiti e sistemi di proprietà dell'Unione. Questa evoluzione e i contenuti della cooperazione con le relative implicazioni a livello di sicurezza richiedono l'adozione di misure di regolamentazione formali. Di conseguenza, sono state prese in considerazione tre possibilità per raggiungere questo obiettivo.

La prima possibilità consisteva nell'associare la Svizzera al programma attraverso un organismo specifico di cooperazione internazionale (*Galileo International Board*) che avrebbe riunito tutti i paesi terzi interessati al programma Galileo. Dopo lunghe discussioni su tale organismo con la Svizzera e altri paesi terzi, fra cui la Norvegia, questa opzione è stata abbandonata. La Svizzera riteneva ingiusto ricevere lo stesso trattamento di paesi terzi non europei notevolmente meno integrati e che non contribuiscono finanziariamente al programma.

La seconda possibilità consisteva nella conclusione dell'accordo allegato. Ciò avrebbe consentito di rafforzare le disposizioni in materia di sicurezza e di controllo delle esportazioni, per spianare la strada ad un rapporto di cooperazione a lungo termine reciprocamente proficuo, nonché di ottenere ulteriori finanziamenti.

La terza opzione consisteva nel non intraprendere nessuna iniziativa. Ciò avrebbe reso incerte le relazioni con la Svizzera nel campo dei GNSS.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Sintesi delle iniziative proposte

La Commissione propone al Consiglio di autorizzare la firma e l'applicazione provvisoria di un accordo di cooperazione concernente i programmi europei di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Svizzera. Per gli elementi dell'accordo che rientrano nelle competenze della UE, l'applicazione provvisoria è una misura necessaria per accelerare l'applicazione dell'accordo e per ricevere il contributo finanziario della Svizzera ai programmi.

3.2. Base giuridica

Articolo 172, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e articolo 218, paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.3. Principio di sussidiarietà

Si applica il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non rientra nella competenza esclusiva dell'Unione.

Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri per i motivi di seguito illustrati.

Il programma Galileo, i cui costi sono stimati a diversi miliardi di euro, è un'iniziativa europea che nessuno Stato è disposto a finanziare da solo. Il contenuto dell'accordo proposto non si limita a un singolo Stato membro o a un gruppo di Stati membri ma riguarda l'Unione europea

nel suo insieme e per alcuni aspetti ha perfino un impatto mondiale.

Le conoscenze industriali e tecniche nel settore spaziale sono ripartite tra vari Stati europei, come la Svizzera, senza che nessuno Stato le padroneggi tutte. Con un impegno coordinato e condividendo le informazioni, diminuisce il rischio di concordare con la Svizzera soluzioni non ottimali. Eventuali errori in tema di sicurezza possono compromettere la continuità della fornitura ai programmi europei GNSS di componenti controllate per l'esportazione. Ciò causerebbe un deciso aumento del costo dei programmi.

Le dimensioni e la complessità dei programmi europei GNSS, inoltre, richiedono strutture di gestione semplici e centralizzate e interfacce chiare tra l'Unione e i paesi terzi. Una rete troppo ampia di relazioni bilaterali con la Svizzera comporterebbe un rischio elevato di inefficienze, ritardi e contraddizioni che in un progetto industriale si tradurrebbero rapidamente in maggiori costi a carico del bilancio dell'Unione. Inoltre, agendo a livello individuale, gli Stati membri avrebbero minori possibilità di imporre principi e condizioni nei confronti della Svizzera rispetto a quanto si potrebbe ottenere attraverso la cooperazione.

L'accordo si limita ai principi e agli impegni comuni in materia di cooperazione e agli aspetti specifici che costituiscono parte dei programmi europei GNSS di proprietà dell'Unione. L'accordo si basa sulle attuali capacità degli Stati membri (ad esempio in tema di controllo delle esportazioni e di scambio di informazioni sensibili) di applicarne la maggior parte delle disposizioni.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

3.4. Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi indicati di seguito.

L'accordo costituisce uno strumento classico ben noto nelle relazioni internazionali, definito in collaborazione con gruppi di esperti, che deve essere approvato dalle strutture decisionali. Esso non istituisce nuove strutture amministrative.

3.5. Scelta dello strumento

Un accordo internazionale è il solo strumento che garantisce una coerenza nell'insieme dell'Unione nelle relazioni con la Svizzera in materia di navigazione satellitare. L'uniformità nelle applicazioni è particolarmente importante per la sicurezza, che rappresenta un aspetto importante dell'accordo. Al tempo stesso l'accordo permette una certa flessibilità per quanto riguarda le misure di attuazione, in particolare nelle aree della standardizzazione e della certificazione, in cui gli Stati membri svolgono un ruolo fondamentale nelle organizzazioni internazionali. I trattati non prevedono altre opzioni praticabili per regolamentare le relazioni con un paese terzo.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta incide in maniera esclusivamente positiva sul bilancio dell'Unione. La Svizzera contribuirà infatti al finanziamento dei programmi europei GNSS secondo la stessa formula utilizzata per calcolare la partecipazione svizzera ai settemi programmi quadro di R&S della UE (7° PQ). Il contributo svizzero sarà determinato in base al fattore di proporzionalità che si ottiene calcolando il rapporto tra il prodotto interno lordo della Svizzera, a prezzi di mercato,

e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell'Unione europea.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

La proposta include una clausola di riesame.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 29 giugno 2010, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Svizzera per un accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare.
- (2) L'accordo di cooperazione consente la partecipazione svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare. Come contropartita, la Svizzera contribuisce finanziariamente ai programmi.
- (3) I negoziati sono stati condotti a buon fine e l'accordo è stato siglato il [xx 2012].
- (4) È opportuno pertanto che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (5) Al fine di garantire l'attuazione immediata e l'adeguata partecipazione della Svizzera ai programmi, è opportuno che gli aspetti che rientrano nelle competenze dell'Unione europea siano attuati in via provvisoria conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con la presente, viene approvata a nome dell'Unione la firma dell'accordo di cooperazione nel campo della navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Svizzera; essa è subordinata alla conclusione di detto accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio conferisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, subordinata alla sua conclusione, alla/e persona/e indicata/e dal negoziatore dell'accordo.

Articolo 3

L'accordo è applicato a titolo provvisorio in conformità al suo articolo 27, paragrafo 2, in attesa che vengano espletate le procedure relative alla sua conclusione. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea che informa del periodo di applicazione a titolo provvisorio dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE DI ATTI AVENTI
UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

ACCORDO DI COOPERAZIONE FRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL'ALTRA, SUI PROGRAMMI EUROPEI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE.

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo: 66

Articolo: 660

Voce: 6600

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione: p.m.

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

(in €)

Linea di bilancio	Entrate	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal	2012
Articolo 660; voce 6600	Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica – Entrate con destinazione specifica	01/01/2012	20 000 000

Situazione a seguito dell'azione					
	2013	2014	2015	2016	...
Articolo 660; voce 6600	40 000 000	20 050 870	Da calcolare in seguito	Da calcolare in seguito	Da calcolare in seguito

4. MISURE ANTIFRODE

5. ALTRE OSSERVAZIONI

- (a) Il presente accordo di cooperazione UE-Svizzera sui GNSS ha durata indeterminata. Il contributo finanziario della Svizzera ai programmi europei di navigazione

satellitare ammonta a 60 000 000 euro per il periodo 2008-2013 ed a 20 050 870 euro per il 2014.

- (b) Il contributo della Svizzera è calcolato in base al fattore di proporzionalità enunciato all'articolo 18 dell'accordo. Per il periodo 2008-2013, tale fattore di proporzionalità è applicato all'importo di 3 005 milioni di euro. Dal 2014 in avanti, il medesimo fattore di proporzionalità sarà applicato agli stanziamenti annuali di bilancio dei programmi europei di navigazione satellitare.

DICHIARAZIONE della Commissione europea

La Commissione ricorda il suo obiettivo politico generale di negoziare accordi per l'Unione solo in caso di necessità.
